



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Cinzia Barisano	Presidente, <i>relatore</i>
Nunzio Mario Tritto	Primo Referendario
Daniela Piacente	Primo Referendario
Donatella Palumbo	Referendario
Antonio Arnò	Referendario
Valeria Mascello	Referendario
Maria Rosaria Pedaci	Referendario
Benedetta Civilla	Referendario
Salvatore Romanazzi	Referendario

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

sull'istanza di parere avanzata dalla Camera di commercio di Foggia, ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, come novellato dalla legge 5 agosto 2022 n. 118, avente ad oggetto: "*Deliberazione della Giunta camerale n.14 del 27 febbraio 2025. Proposta di sottoscrizione di quota di aumento di capitale di Uniontrasporti S.c.a r.l.*";

udito il relatore pres. Cinzia Barisano, nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025, convocata con ordinanza n.12/2025;

PREMESSO IN FATTO

Con pec del 29 aprile 2025, il Segretario generale della Camera di commercio industria, agricoltura e artigianato (CCIAA) di Foggia ha trasmesso a questa Sezione, ai fini dell'acquisizione del parere prescritto dall'art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.), come modificato dall'art. 11 della l. 5 agosto 2022, n. 118, la delibera della Giunta camerale n. 14 del 27 febbraio 2025, avente ad oggetto la sottoscrizione di una quota del valore di euro 500,00 dell'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea straordinaria della società del sistema camerale Uniontrasporti S.c.a.r.l., con un sovrapprezzo di euro 200,00, pari ad euro 0,40 per azione

Con la medesima pec sono stati inviati:

- il verbale 22 del 14 aprile 2025 con il quale il Collegio dei revisori dei conti ha espresso parere favorevole all'adesione alla compagine sociale Uniontrasporti S.c.a.r.l., con partecipazione dell'ente pari a euro 500 al valore nominale, con sovrapprezzo di euro 200,00;
- la relazione (allegato 1 alla delibera) con illustrazione delle motivazioni analitiche sottostanti alla determinazione.

L'operazione in questione attiene all'acquisto da parte della CCIAA Foggia di una quota dell'aumento di capitale deliberato da Uniontrasporti S.c.a.r.l., in risposta, come si evince dalla Delibera inviata, a richieste provenienti da alcune Camere di commercio di avvalersi dei servizi di supporto tecnico e specialistico offerti dalla società, secondo il modello dell'*in house providing* ed alla scelta di rafforzare il patrimonio aziendale. In forza di ciò, l'Assemblea straordinaria di Uniontrasporti S.c.a.r.l., in data 25 novembre 2024, ha deliberato un aumento del capitale sociale, mediante nuovi conferimenti in denaro, con un sovrapprezzo pari ad euro 0,40 per ogni euro di capitale sottoscritto. Le ragioni addotte dalla CCIAA istante, che sottostanno alla decisione di acquisto di capitale, risiedono nella ritenuta capacità della società del sistema camerale Uniontrasporti S.c.a.r.l. di contribuire alla realizzazione ed ammodernamento delle dotazioni infrastrutturali del Paese per favorire lo sviluppo economico dei territori, anche tenuto conto del ruolo della CCIAA, riconosciuto nell'ambito del Programma Infrastrutture di Unioncamere,

quale sede istituzionale più appropriata per un confronto ampio sulle istanze del sistema imprenditoriale in tema di infrastrutture e logistica. La società, che opera nei confronti del sistema camerale secondo il modello *in house providing*, per l'esperienza acquisita nel settore, vanta caratteristiche non riscontrabili facilmente sul mercato che la rendono particolarmente adatta allo scopo. In considerazione di tutto ciò, la CCIAA istante, in data 27 febbraio 2025, ha adottato la deliberazione n.14 di sottoscrizione di una quota pari a euro 500,00 dell'aumento di capitale deliberato da Uniontrasporti S.c.a.r.l., inviata in data 29 aprile u.s. sia all'Autorità garante della concorrenza e del mercato che a questa Sezione regionale per l'acquisizione del prescritto parere ex art. 5, comma 3 del T.U.S.P..

Va precisato, sin d'ora, che la medesima operazione di sottoscrizione di quota (euro 200,00) dell'aumento di capitale deliberato da Uniontrasporti S.c.a.r.l. è stata già oggetto di parere positivo espresso da questa Sezione con Deliberazione 62/2025/PASP adottata nella camera di consiglio dell'11 aprile 2025.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La procedura di controllo della Corte dei conti ex art. 5, commi 3 e 4, T.U.S.P.

L'art 5, comma 3, del T.U.S.P., come modificato dall'art. 11 comma 1, lett. a), della legge 5 agosto 2022, n. 118, prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione anche indiretta sia trasmesso dall'Amministrazione pubblica procedente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), che può esercitare i poteri attribuiti dall'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che deve deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità del provvedimento a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Ove la Corte dei conti non adotti alcuna pronuncia entro il termine previsto, l'amministrazione istante può procedere alla costituzione

della società o all'acquisto della partecipazione. Parimenti, laddove la Corte si pronunci con un parere, in tutto o in parte, negativo, l'amministrazione interessata può procedere, previa motivazione che espliciti analiticamente le ragioni per le quali intende discostarsi dal parere (art. 5, comma 4, T.U.S.P.).

La natura del controllo esercitato dalla Corte dei conti è stata esaustivamente descritta nella pronuncia di carattere nomofilattico delle Sezioni Riunite in sede di controllo (16/SSRRCO/QMIG/2022 del 3 novembre 2022), come meglio specificato in seguito, in cui sono stati declinati i parametri di valutazione della conformità dell'atto con cui si delibera la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione, ai contenuti motivazionali indicati nell'art. 5 T.U.S.P., oltre che del 4, 7 e 8 del medesimo T.U.S.P., con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

2. Ambito soggettivo del controllo di cui all'art.5, comma 4, rispetto delle regole di competenza e adempimento delle prescrizioni di cui all'art. 8 T.U.S.P..

Come già evidenziato nella Deliberazione 62/2025/PASP di questa Sezione, citata in premessa, a cui in ogni caso si rinvia, le Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito dell'economia locale. Si tratta, quindi, di amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 rientranti senz'altro nel perimetro soggettivo applicativo del T.U.S.P., ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett a).

Per le ragioni già espresse, l'individuazione dell'organo della Corte dei conti competente ad emettere il parere ex art. 5, è stato correttamente individuato, ai sensi comma 4 dello stesso art.5 T.U.S.P., nella Sezione regionale di controllo della Puglia.

Per quanto riguarda la conformità dell'operazione a quanto disposto dall'art. 8 T.U.S.P., sotto il profilo del potere dell'organo deliberante a formulare la richiesta di parere alla Corte dei conti, l'atto deliberativo in esame risulta essere stato

correttamente adottato dalla Giunta camerale, in ossequio alle norme statutarie della Camera di commercio istante (art. 22, comma 2, lett.h).

Non si rilevano, pertanto, elementi di criticità in ordine ai suesposti profili.

3. Ambito oggettivo del controllo (art.5, comma 3 T.U.S.P.) e rispetto dei vincoli tipologici (art.3 T.U.S.P.)

Per quanto riguarda l'esame dell'ambito oggettivo del controllo, è di tutta evidenza come, poiché l'oggetto del parere è costituito dall'operazione di sottoscrizione di una quota di aumento di capitale deliberato da Uniontrasporti S.c.a.r.l., quale nuova acquisizione di una partecipazione diretta nella società consortile da parte di una CCIAA non socia, la stessa sia riconducibile al perimetro oggettivo delineato dall'art. 5, comma 3 T.U.S.P. che espressamente richiama tali deliberazioni.

La misura della quota di capitale sottoscritta è pari ad euro 500,00, al quale va applicato il sovrapprezzo di 0,40 euro per ogni euro sottoscritto (con un valore complessivo, quindi, di euro 700,00). Come già chiarito nella Deliberazione 62/2025 quale esito di apposito approfondimento istruttorio in quella sede effettuato sul punto, l'applicazione di tale sovrapprezzo, consentita ai sensi dell'art. 2431 c.c., risponde alla necessità di valutare l'eccedenza del prezzo di emissione delle azioni rispetto al loro valore nominale. La quantificazione nella misura di 0,40 euro per ogni euro sottoscritto corrisponde al rapporto (pari ad 1,40) tra il valore del patrimonio netto della società pari ad euro 543.527,00 al 31 dicembre 2023 (ultimo bilancio approvato alla data dell'avvio dell'aumento di capitale) ed il capitale societario nominale pari ad euro 389.041,00

Con riferimento ai vincoli tipologici, l'art. 3, comma 1, T.U.S.P. dispone che *"Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa"*.

L'atto deliberativo di un'operazione di acquisizione di partecipazione in una società consortile, come quello in discussione, oltre ad essere evidentemente conforme al citato disposto normativo, è stato oggetto, in termini generali, di

specifica pronuncia di carattere nomofilattico delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di controllo (Deliberazione 11/SSRRCO/QMIG/2024 adottata nell'adunanza del 3 aprile 2024), le quali hanno riconosciuto alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la possibilità, in coerenza con le finalità istituzionali di cui all'art. 2, c. 2, lett. d-bis, legge n. 580/1993, di costituire o partecipare al capitale sociale di una società consortile. Hanno aggiunto le Sezioni Riunite che il carattere imprenditoriale teoricamente distintivo della società consortile va declinato, quando si tratta di enti pubblici soci, nell'organizzazione dell'attività con metodo economico e nella produzione di vantaggi prevalentemente in favore delle amministrazioni partecipanti.

Come già rilevato da questa Sezione nella Deliberazione 62/2025, tale requisito può dedursi da quanto previsto nello Statuto societario, dal quale emerge che la società Uniontrasporti S.c.a.r.l. fa parte del sistema camerale italiano, come previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 580/1993, essendo detenuta esclusivamente da Camere di commercio e altri enti facenti parte del sistema stesso. Lo Statuto ne acclara espressamente la stretta necessarietà al perseguimento delle finalità istituzionali dei consorziati, ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P. e dell'art. 2, comma 4, della legge 580/1993. I consorziati esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi, secondo il modello dell'*in house providing*., ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 del T.U.S.P. E' una società specializzata senza scopo di lucro che opera nel rispetto delle direttive strategiche e operative dei soci, al fine di contribuire alla realizzazione di ammodernamento, potenziamento e realizzazione, efficienza e funzionalità nel settore delle infrastrutture materiali e immateriali, a sostegno della competitività delle imprese e dei territori. L'attività è svolta prevalentemente in favore dei consorziati, in quanto oltre l'80% del fatturato è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dalle amministrazioni controllanti socie. La produzione ulteriore è consentita se la stessa permette di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.

Appare, dunque, chiaro come l'attività caratteristica della società sia svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei consorziati (almeno per l'80 per cento del fatturato), potendo la quota residua di produzione essere rivolta ai terzi,

secondo il modello dell'*in house providing*, di cui all'art.16 del T.U.S.P., nel rispetto del criterio di economicità gestionale.

Tutto ciò considerato, non si rilevano elementi di criticità in ordine ai profili trattati.

4. Adempimento dell'onere di motivazione analitica in ordine ai profili evidenziati nell'art. 5, comma 1 T.U.S.P.

Come sopra già accennato, con la pronuncia di carattere nomofilattico 16/SSRRCO/QMIG/2022 del 3 novembre 2022, le Sezioni Riunite hanno declinato i parametri di valutazione della conformità dell'atto con cui si delibera la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione, ai contenuti motivazionali indicati nell'art. 5 T.U.S.P., oltre che del 4, 7 e 8 del medesimo T.U.S.P., con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. In quella sede, è stato, pertanto, reputato necessario che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine ai seguenti profili:

- a) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dal precedente art. 4 del medesimo T.U.S.P.);
- b) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- c) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- d) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Il primo requisito da motivare analiticamente attiene, dunque, alla compatibilità dell'operazione con quanto disposto dall'art. 4, comma 1 il quale prevede che *"Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente*

necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.

Come già rilevato sopra ed esaurientemente esposto nella Deliberazione 62/2025, nonché ampiamente chiarito nella relazione della Camera istante, la Uniontrasporti S.c.a.r.l. è una società specializzata che opera al fine di contribuire alla realizzazione di ammodernamento, potenziamento e realizzazione, efficienza e funzionalità nel settore delle infrastrutture materiali e immateriali, a sostegno della competitività delle imprese e dei territori, affiancando ed assistendo le Camere di commercio per il raggiungimento dei loro scopi, ai sensi dell'art.2, comma 4, della legge 580/1993. La sinergia e la compatibilità con le finalità istituzionali delle Camere di commercio appare, pertanto, dimostrata.

Le ragioni e le finalità che giustificano la scelta, che rappresentano un ulteriore profilo da motivare analiticamente, appaiono sufficientemente delineate nella delibera in esame e nella relazione allegata che ne fa parte integrante, dove è stato chiarito come il tema dello sviluppo infrastrutturale e di una logistica efficiente rappresenti uno degli assi portanti del Programma pluriennale di attività 2024/2029 della Camera istante, approvato con delibera camerale 19/2024. Inoltre, ha rappresentato l'ente che, nel prossimo triennio, l'azione di Uniontrasporti si svilupperà anche nell'ambito dell'accessibilità turistica, migliorando l'efficienza delle porte di accesso e il livello di intermodalità offerta al turista, e supportando, in sinergia con Isnart S.c.r.l., le attività del Programma “Sostegno del turismo” del Fondo Perequativo 2023/2024.

Della convenienza economica, anche rispetto ad altre modalità di gestione dei servizi prestati, l'ente ha fornito dimostrazione rilevando il fatto che la società opera in regime di esenzione IVA, secondo il modello dell'*in house providing*, più snello ed efficace rispetto a qualunque altro offerto dal ricorso al mercato. In aggiunta, questa Sezione richiama quanto evidenziato nella Deliberazione 62/2025, dove è stato anche dato atto della dimostrata maggiore convenienza economica delle tariffe giornaliere applicate da Uniontrasporti S.c.a.r.l. alle diverse figure professionali, rispetto a quelle offerte dal mercato, facendo riferimento, a titolo di esempio, al “Servizio di supporto tecnico-specialistico” offerto dal RTI composto da Deloitte Consulting (mandataria) – Deloitte &Touche S.p.a. – Intellera Consulting

s.r.l. - P.A. Advice s.p.a. (mandanti), appalto sopra soglia aggiudicato a dicembre 2023.

Per quanto riguarda la sostenibilità finanziaria della Camera istante del pur modesto investimento dato dalla partecipazione, il bilancio d'esercizio 2023 pubblicato sul sito dell'ente evidenzia un risultato d'amministrazione pari ad € 1.158.954,40, rassicurante ai fini che qui rilevano.

Si aggiunge che, trattandosi di una partecipazione esigua rispetto al capitale sociale (€ 389.041), anche un eventuale ulteriore apporto economico ai costi della società per il raggiungimento degli scopi sociali (ex art. 9 "Contributi dei soci" dello statuto societario) sarebbe estremamente contenuto e sostenibile.

L'ente dà conto anche dalle solidità economico patrimoniale della società Uniontrasporti S.c.a.r.l. al 2023, il cui patrimonio netto supera € 500.000, il valore della produzione € 1.300.000 mentre il risultato, dopo le imposte, ammonta ad € 14.037.

Il terzo profilo oggetto di motivazione analitica, rappresentato dalla efficienza, efficacia dell'azione amministrativa, è stato ampiamente rappresentato nella più volte citata deliberazione 62/2025, avuto riguardo soprattutto al ruolo rivestito da Uniontrasporti S.c.a.r.l. di centro di competenze tecniche al servizio del sistema camerale, con consolidate capacità organizzative e tecniche e disponibilità di personale esperto nella gestione di attività di studio di logistica e pianificazione territoriale. In quella sede è stato prodotto anche il documento relativo alle "Strategie e linee di sviluppo di Uniontrasporti per il triennio 2025-2027", dove sono elencati i punti di forza e le funzioni svolte dalla società all'interno del sistema. Nel documento stesso sono evidenziati, quale *business plan*, anche gli obiettivi strategici e gli scenari di sviluppo pianificati nel triennio futuro, le linee di crescita progettuale e linee di budget economico, con un valore della produzione stabilmente previsto sempre intorno a 1,6 milioni, che copre costi di poco inferiori, prevedendo anche un margine di utile.

Infine, il ridotto peso economico dell'operazione rende evidente anche l'assenza di contrasto con le norme europee in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Questa Sezione non ha osservazioni da formulare in ordine ai profili sopra trattati.

Tutto ciò premesso, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia

PQM

Rende in senso positivo il parere di cui all'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n.175, come modificato dall'art.11 della l. 5 agosto 2022, n.118, sulla Delibera n. 14 del 27 febbraio 2025 della Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia, avente ad oggetto la sottoscrizione di una quota dell'aumento del capitale sociale di Uniontrasporti S.c.a r.l. da parte della CCIAA stessa.

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente della CCIAA di Foggia entro cinque giorni dal deposito, ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025.

Presidente relatore

F.to Cinzia Barisano

Depositata il 19 maggio 2025

Direttore della Segreteria

F.to Elisabetta Lenoci